

APPENDICE III

LAVENDITA DEI BENI ABBIATENSI

15 luglio 1819

La Marchesa Beatrice Orsini di Roma vedova Principessa Pio di Savoia Contessa Lumières vende al Conte Alessandro Annoni i beni posti in Abbiategrasso e Ozzero ereditati da suo padre, il Marchese Egidio Gregorio Orsini di Roma. Tali beni sono: la possessione nominata la Roma e Soria nel territorio di Ozzero, di pertiche 1033; il bosco detto Tajé nella valle del Ticino, di pertiche 313; i boschi detti dello Spavaré e Castagnole, di pertiche 397, pure nella valle del Ticino; la casa civile posta nel borgo di Abbiategrasso, nella contrada detta Roma, di pertiche 2.19; il giardino di fronte a detta casa, di pertiche 1.12; il casino annesso a detta casa, di tavole 20. Il prezzo di vendita è fissato in lire 99.500 (ASM, Archivio Notarile, Notaio Giorgio Sacchi di Milano).

Questo giorno di giovedì quindici del mese di Luglio milleottocentodiciannove 15 Luglio 1819.

Regnando Sua Maestà l'Imperatore e Re Francesco Primo.

Essendosi conciliata la vendita da farsi da Sua Eccellenza la Signora Marchesa Beatrice Orsini di Roma vedova Principessa Pio di Savoia Contessa di Lumières, al Signor Ragioniere Gaetano Chiesa, acquirente per l'Illustrissimo Signor Conte Alessandro Annoni degli infraenunciati beni ne' territorj di Abbiategrasso ed Ozero, per procedere alla stipulazione del contratto per pubblico atto, si viene al presente istromento, col quale

Avanti di me Dottore Notajo residente in Milano Giorgio Sacchi del fu Dottor Gaetano, ed in presenza degli infrascritti testimonj aventi le qualità richieste dalle veglianti leggi. Personalmente comparsa la prelodata Eccellentissima Signora Marchesa Beatrice Orsini di Roma, figlia ed erede del fu signor Marchese Egidio Gregorio, e vedova di Sua Eccellenza il Signor Conte Antonio di Lumières de Principi di Savoia, domiciliata in Milano ed abitante nel proprio palazzo in contrada di Borgo Nuovo al n. 1522.

Ha fatto, e fa vendita e dato a proprio libero e come meglio, con le consuete clausole abdicative e traslative del dominio e possesso, e con promessa ed obbligo di legittima difesa e garanzia e di prestare la evizione tanto per qualunque vendicatoria, quanto per qualunque azione reale ed ipotecaria, con la quale potesse essere molestato l'acquirente.

Al suddetto Sig. Ragioniere Gaetano Chiesa qui presente, figlio del fu sig. Giovanni Battista domiciliato in Milano ed abitante in Contrada di Rugabella n. 4211, che stipula ed acquista in nome e per interesse dell'Illustrissimo Signor Conte Alessandro Annoni del fu

Sig. Conte Pietro.

Della possessione denominata la Roma e Zorri, con mulino, e pista da riso, caseggiato da fitabile e pigionanti in territorio di Ozzero, provincia di Pavia, di censuarie pertiche mille

trentatre, e tavole sette, Pert. 1033.7, censite scudi seimillettrentasei, lire quattro, e tre ottavi, 6036.4.3, o come in fatti, con ragioni d'acqua, il tutto in affitto al Sig. Francesco Manzoni, registrata ne libri del censo come segue:

N.		Squ.a	Pt.	Sc.
1	- Risara.....	terza	73.17.	294. 5. -
2	- Palude	unica	2. 3.	1. - 3.
3	- Zerbo	unica	3.12.	1. 4. 4.
4	- Aratorio	terza	9.11.	33. - 5.
5	- Risara.....	seconda	26.13.	185. 4. 6.
6	- Palude	unica	- 15.	- 1. 7.
112	- Bosco forte.....	unica	4.22.	14. 4. 4.
113	- Aratorio ed acquatorio.....	prima	62.19.	408. - 7.
114	- Risara.....	terza	5. 6.	21. - -
115	- Zerbo	unica	8.11.	4. 1. 3.
117	- Palude	unica	1. 2.	- 3. 2.
118	- Risara.....	terza	6. 6.	25. - -
120	- Bosco con piante d'opera.....	unica	18.19.	56. 2. 2.
121	- Risara.....	terza	21. 8.	85. 2. -
122	- Palude	unica	1. -	- 3. -
129	- Orto	unica	3. 1.	19. 4. 5.
131	- Orto	unica	2.18.	17. 5. 2.
133	- Zerbo	unica	2.20.	1. 2. 4.
134	- Prato adacquatorio con moroni.	terza	419. -	2542. 2. -
135	- Aratorio	quarta	34. 7.	85. 4. 3.
136	- Risara.....	seconda	17.18.	124. 1. 4.
137	- Risara.....	seconda	2. -	14. - -
138	- Aratorio	seconda	20.20.	83. 2. -
139	- Risara.....	seconda	40.16.	284. 4. -
142	- Zerbo	unica	2.23.	1. 2. 7.
144	- Incolto.....	unica	9.22.	9. 5. 4.
157	- Palude	unica	- 15.	- 1. 7.
158	- Risara.....	prima	55.12.	555. - -
159	- Aratorio adacquatorio.....	terza	75.16	302. 4. -
160	- Prato adacquatorio.....	terza	73. 13.	441. 1. 4.
161	- Palude	unica	2. 8.	1. 1. -
162	- Bosco dolce.....	unica	2. 7.	4. 3. 4.
163	- Beni.....	unica	15. 5.	22. 2. 4.
542	- Casa per mulino con pila d'affitto.....		9. -	58. 3. -
			Pt. 1033.	7. Sc. 6036. 4. 3.

Dicoasi pertiche milletrentatre e tavole sette, coll'estimo di scudi seimillettrentasei, lire quattro e tre ottavi.

La qual Possessione, presa in un sol corpo è coerenziata A levante in parte da beni dell'Eccellentissimo Signor Marchese Don Lorenzo Centurioni, dal Sacerdote don Antonio Aliprandi, e da bosco detto il Tajé di questa proprietà posto nel Territorio di Abbiategrasso e da beni della mensa arcivescovile di Milano; a mezzo giorno da beni di Casa Rezzonico, mediante la strada comunale di Ozero, e da beni dell'Illustrissima Casa Cagnola; a Ponente da beni di detta Casa Cagnola e delli Consorti Bianchi; ed a Tramontana da beni in parte dell'Illustrissimo Signor Conte Compratore, in parte da bosco di questa proprietà posto nel Territorio di Abbiategrasso, ed in parte dal Sacerdote Don Antonio Aliprandi; e come più diffusamente rilevasi nello stato di consegna edito dal Signor Ingegnere Francesco Majnardi di Abbiategrasso nel giorno 3 maggio prossimo passato.

Del bosco detto il Tajé posto nella valle di Ticino del Territorio di Abbiategrasso, Provincia di Pavia, in mappa alli numeri 610 e 698, in tutto di pertiche trecentotredici ed una tavola Pert. 313. 1., con l'estimo di scudi millecentotrentasei, lire due, e due ottavi, e come infatti, Sc. 1136. 2. 2.

Il qual bosco confina a levante in parte con beni dell'Illustrissimo Signor Conte Compratore mediante fossetto divisorio, in parte con riso di questa proprietà e del compendio della suddetta possessione; a linea, ed in parte con beni della Mensa Arcivescovile di Milano, mediante la roggia Rile lasciata; a mezzo giorno con beni della suddetta possessione la Roma, mediante termine di vivo e fossetto divisorio; a Ponente in parte con beni come sopra mediante il detto fossetto, ed in parte

con beni del Signor Bianchi mediante la Roggia Gambarera lasciata; a tramontana con beni del Signor Conte Compratore a linea di deghe.

De' boschi detti dello Sparavé e Castagnole, situati pure nella Valle di Ticino, territorio di Abbiategrasso, in mappa a parte del N. 1298. N. 1298 1/2. N. 1422. N. 1422 1/2. N. 1301. e N. 1301 1/2, di pertiche trecentonovantasette, tavole tredici Pert. 396.13. censite scudi mille duecentonovantanove e sei ottavi di lire Sc. 1299. — 6. e come infatti.

Ai quali boschi presi in un sol corpo vi fanno coerenza a Levante beni in parte dell'Eccellentissima Casa Archinti mediante deghe, termini e fossetto colatore, in parte bosco del Signor Don Federico Citerio a linea di deghe e di un termine di vivo a mezzo giorno boschi dell'Eccellentissimo Signor Duca Litta, Visconti, Arese, mediante strada che conduce a Cassolo lasciata; a Ponente con boschi del Signor Allodi in una tratta a linea di deghe, ed in altra mediante ramo di Ticino metà compreso; ed a Tramontana in parte li beni del Signor Don Federico Citerio a linea di deghe ed in parte bosco del Signor Serafino Sanchioli, pure a linea di deghe.

Della casa Civile posta nel borgo di Abbiategrasso suddetto nella Contrada detta Roma, in mappa al N. 1758, di pertiche due, tavole diciannove Pert. 2.19. censite scudi ventisei, lire tre, ed un ottavo Sc. 26.3.1., alla quale vi fa coerenza a Levante la Contrada di Santa Marta mediante muro di questa proprietà tutto compreso; a mezzo giorno la Contrada detta Roma mediante muro come sopra; a Ponente li Signori Eredi Sanchioli ed il Signor Michele Conti mediante muri divisorj; ed a Tramontana in parte li fratelli Gabaglia, il Casino infrascritto di questa proprietà, il Signor Conti, e l'Illustrissimo Signor Conte

Annoni Compratore, tutti mediante muri divisorj.

Del giardino di fronte a detta Casa, in mappa al N. 956, di una pertica e dodici tavole Pert. 1.12. censito scudi diciotto ed una lira Sc. 18.1. che si trova isolato e contornato dal muro di cinta di questa proprietà, ed al quale vi fa coerenza a Levante e Mezzogiorno il vicolo detto del Magazzino, a ponente il vicolo di Santa Marta, ed a Tramontana la contrada detta Roma.

Del casino annesso alla Casa Civile registrato in mappa del Censo al N. 1765. 1. 2. per casa d'affitto di tavole venti 20. Con l'estimo di scudi trecentotrentasei, e sei ottavi di lire Sc. 336. — 6., a cui vi fa coerenza a Levante il Signor Clerichetti mediante muro divisorio; a mezzo giorno la suddetta Casa di questa proprietà mediante muri come sopra; a Ponente il Signor Conte dell'Orto mediante muro divisorio; ed a Tramontana la Contrada detta il Corso mediante muro di ragione di questa proprietà.

Parimenti di tutte le ragioni annesse agli suddetti beni, e come competono e possono competere alla Dama Venditrice, alla quale sono pervenuti tutti li suddetti beni, e ragioni come erede universale del proprio padre Signor Marchese Egidio Gregorio Orsini di Roma, instituita nel di lui testamento del giorno ventisei Febbraio 1818, pubblicato e depositato negli atti di me Notajo suddetto il giorno sei Febbrajo avendo essa ottenuto la formale immissione in possesso di detta eredità dall'Imp. R. Tribunale di Prima Istanza di questa città con decreto del giorno 13 detto mese al N. 10166.

Dichiara la sunnominata Signora Marchesa Beatrice Orsini di Roma vedova Principessa Pio di Savoja Contessa di Lumières di abdicare irrevocabilmente da se il dominio e posses-

so de' suddetti beni e ragioni, e trasferirlo nel sullodato Signor Conte Alessandro Annoni, al quale ne ha fatta e fa la formale e legittima tradizione simbolica e consensuale, essendone seguita per di lui parte, e col mezzo del detto Signor Ragioniere Gaetano Chiesa la correlativa accettazione a tutti gli effetti di ragione.

E detta vendita per il prezzo in tutto di italiane lire novantanovemillecinquecento, L. 99,500. da pagarsi in buoni denari d'oro e d'argento, e come più diffusamente si dichiarerà in appresso.

In conto del qual prezzo la prelodata Signora Marchesa Beatrice Orsini di Roma ha confessato, e confessa di ricevere, come riceve Dal suddetto Signor Ragioniere Gaetano Chiesa, che numera e paga in nome, e con denari del detto Signor Conte Alessandro Annoni

Lire trentatremille centosessantasei L. 33166. italiane, unitamente ad altre lire tremille trecentosettantuna e centesimi novantadue L. 3371. 92. che le vengono pagate a saldo degli interessi conteggiati sull'intero prezzo dal giorno undici Novembre prossimo passato a tutto questo giorno.

Le residue lire sessantasei mille trecento trenta quattro L. 66334. italiane a saldo del suddetto prezzo il detto Signor Ragioniere Chiesa a nome del sunominato Signor Conte Annoni, ha promesso e promette di pagarle alla Dama Venditrice entro il futuro anno 1820, ed anche prima a piacere dello stesso Signor Conte Annoni, e sempre col preavviso di due 2 mesi; con dichiarazione e sotto l'espressa condizione che tale pagamento si eseguirà immancabilmente per il tempo prefisso, ancorché li beni venduti non siano stati liberati dalle ipoteche; per la qual liberazione la Dama Venditrice prende il termine di anni quat-

tro4 come in appresso.

Fratanto poi e finché non segua il pagamento del residuo prezzo, l'acquirente sarà tenuto di corrispondere su del medesimo alla Dama Venditrice gl'interessi in ragione del cinque per cento all'anno, da decorrere da questo giorno in avanti, e pagarsi di semestre in semestre rimossa ogni eccezione.

Il premesso contratto inoltre si è fatto, e si fa sotto de' seguenti patti ed obblighi fra di loro univoci, correlativi ed inseparabili, de' quali le parti contraenti ne promettono la immancabile osservanza sotto rifusione di qualsivoglia spesa, danno e quanti interest in caso di inadempiamento.

Primo. La vendita de' suddetti beni si dichiara fatta a corpo e non a misura, e con quell'estimo che è infatti, di modo ché per qualunque divario nel perticato ed estimo di sopra esposto in via meramente dimostrativa, e per qualunque errore che fosse incorso nel riferire i numeri di mappa, non vi farà mai luogo ad alcun aumento o diminuzione di prezzo.

Secondo. Li suddetti beni si sono venduti con tutti li diritti e le servitù attive e passive apparenti ed incognite che vi appartengono, e come competono e possono competere alla Dama Venditrice, e non altrimenti, e li cascaggiati, mulino, pista ed edificj anche di campagna si sono venduti nello stato di riparazioni in cui presentemente si trovano, esclusa perciò nel Compratore ogni ragione di allegare difetto di riparazioni, e la possessione, il mulino e la pista da riso si sono venduti con le ragioni d'acqua che vi sono annesse, e come competono alla Dama Venditrice.

Terzo. Il godimento de' suddetti beni viene retrotratto a favore dell'Acquirente al giorno undici novembre dello scorso anno 1818: per cui dovrà il medesimo rimborsare alla Dama Venditrice de' carichi che essa pagò sull'e-

stimo censuario degli stessi beni dal primo gennajo corrente anno in avanti; dovendo tutti indistintamente i carichi imposti e da imporsi da questo giorno in avanti soddisfarsi del proprio dal detto Acquirente.

Quarto. Sarà tenuto il Compratore di mantenere fino alla sua scadenza, cioè fino all'undici novembre del futuro anno milleottocento ventisei il vegliante affitto della possessione la Roma e Zoria, la di cui investitura risultante da istromento 27 Febbrajo 1815 a rogito di me Notajo infrascritto, ebbe principio col giorno undici Novembre dell'anno 1817. Il detto Compratore si riterrà subingresso nelle ragioni tutte della Dama Venditrice per conseguire dall'affittuario Signor Francesco Manzoni i fitti ed appendizij da esso dovuti per il corrente anno agronomico, e pei successivi fino all'undici Novembre 1826, come si riterrà subingresso in tutte le ragioni della stessa Dama in riguardo alle risultanze della riconsegna e bilancio in fine dell'affitto, per cui apparterrà al detto Compratore qualsivoglia credito verso del nominato affittuario, come dovrà soddisfare il medesimo nel caso che emergesse creditore, restando ciò stabilito anche in linea di contratto di sorte; ben inteso che lo scarico delle piante già fatto e risultante dal relativo libretto, sarà computabile nel bilancio a carico dell'Acquirente.

Quinto. Sarà parimenti tenuto l'acquirente di mantenere fino alla loro scadenza indicata nella nota che si inserirà in fine segnata a, gli affitti attualmente veglianti delle case e giardino in Abbiategrosso, e si riterrà subingresso nelle ragioni della Dama Venditrice per conseguire dagli Affittuarj i fitti da loro dovuti dall'undici novembre 1818 in avanti.

Sesto. Dovrà il Compratore compensare al suddetto Francesco Manzoni affittuario della

detta possessione sui fitti dell'ultimo anno della investitura le lire mille e cento cinquanta da lui anticipate, e ciò senza fare alcuna deduzione dal prezzo della vendita, per essersene di ciò avuto il conveniente riguardo nella costituzione dello stesso prezzo.

Settimo. Siccome li due boschi nel territorio di Abbiategrosso in mappa alli numeri 1301 — 1301½ di pertiche diciannove, tavole dieci Pert. 19.10, o come in fatti denominati il Castagnolino sono affetti all'annuo canone livellario di milanesi lire diciannove, soldi otto e denari quattro L. 19.8.4. pari ad italiane lire quattordici, centesimi novanta, millesimi tre, L. 14.90.3., di cui è direttario il Venerando Capitolo della Misericordia di Abbiategrosso in forza di istrometro 9 settembre 1792 rogato dal Notajo di Milano Ignazio Zanzi, così l'Acquirente avrà l'obbligo di pagare del proprio e senza alcuna deduzione dal prezzo il detto annuo canone dall'undici novembre 1818 in avanti, e di farsi riconoscere dal direttario a sue spese, pagando pure del proprio e senza deduzione dal prezzo il competente laudemio. Rispetto a questi boschi, ne' rapporti col direttario tra la Dama Venditrice ed il Compratore si riterrà stipulato un semplice patto di compera e vendita, e si risolverà in vendita assoluta tostoché siasi riportato dallo stesso Direttario l'assenso e la ricognizione.

Ottavo. Non potrà il compratore promuovere pretesa alcuna, né proporre domanda di compenso per qualsivoglia taglio di legna ed atterramento di piante seguito su della possessione, e sui boschi come sopra venduti dopo il giorno undici Novembre prossimo passato.

Nono. Ritenuta la notoria responsabilità della Venditrice e l'obbligo che essa si è assunto di prestare la evizione, l'Acquirente avrà

bensì diritto di convertire il residuo prezzo nella dimmissione delle ipoteche speciali che potessero gravitare sui beni acquistati, ma dipendentemente dalle ipoteche generali, o convenzionali, o legali, o giudiziarie che potessero esistere, non potrà l'acquirente ricusarsi di pagare il prezzo alla scadenza convenuta nelle mani della Venditrice od alle persone che venissero da essa delegate, e quindi non potrà fare il giudizio di purgazione delle ipoteche, obbligandosi la Dama Venditrice di togliere nel termine di ogni 4 anni prossimi futuri tutte le ipoteche generali, e qualora ciò non fosse eseguito entro il detto termine, di restituire il prezzo sborsato e non convertito nella dimmissione dei creditori ipotecarij, con facoltà all'Acquirente di ottenere subito dopo scaduti i quattro anni anche la prenotazione ipotecaria su tutti i rimanenti beni della Venditrice per la ripetizione di tale prezzo pagato e non convertito come sopra.

Nella evenienza del caso della restituzione del prezzo, il Compratore dovrà corrispondere alla Dama Venditrice gli interessi in ragione del cinque per cento 5½ all'anno sul prezzo restituito dal giorno della restituzione in avanti, trattandosi di interessi ricompensativi del frutto de' fondi, i quali dovranno tuttavia prestarsi finché non segua ulteriormente il saldo; e beninteso altresì che tolte e cancellate che siano sui beni le ipoteche, dovrà eseguirsi indilatamente il pagamento del detto prezzo.

Decimo. Il pagamento del residuo prezzo ed interessi dovrà eseguirsi dall'Acquirente in questa Città di Milano, ed alla Casa della Dama Venditrice in buoni denari d'oro ed argento al corso, peso e bontà prescritti dalla tariffa a annessa al decreto 21 Dicembre 1807, escluse le valute erose ed eroso-miste, gli effetti pubblici, le obbligazioni di banca, la

cata monetata e qualsivoglia altro surrogato, sebbene il corso ed equivalenza al numero venissero autorizzati ed anche ordinati in forza di qualunque futura disposizione superiore concepita in termini coattivi e derogatorj alle precedenti convenzioni.

Undicesimo. Li beni come sopra alienati vengono e rimarranno specialmente ipotecati e privilegiatamente obbligati a favore della Dama Venditrice per il pagamento del residuo prezzo ed interessi, e nessun Creditore dell'Acquirente potrà misurarvi ragione o pretesa né a preferenza, né in concorrenza della medesima; anzi gli stessi beni non potranno passare in altrui dominio od ipoteca se non dopo intieramente saldato il prezzo ed interessi, e la Venditrice conserverà le proprie ragioni indipendentemente dalla iscrizione ipotecaria, che resta però autorizzata a prendere a maggior sua cautela ed a spesa dell'Acquirente.

Dodicesimo. Nel termine prescritto dai veglianti regolamenti si dovrà dal compratore far seguire il trasporto in propria testa ed a sue spese nelle tavole censuarie de' beni come sopra acquistati; al qual' effetto la Venditrice gli attribuisce ogni opportuna facoltà ed

Nota della scadenza degli affitti de' beni con istromento d'oggi venduti da S. E. la Signora Marchesa Beatrice Orsini di Roma Vedova Principessa Pio di Savoja Contessa di Lumia-

res all'Illustrissimo Signor Conte Alessandro Annoni.

Possessione la Roma e Zoria in affitto al Signor Francesco Manzoni scade agli undici Novembre del 1826.
autorizzazione.

Tredicesimo. La Venditrice darà al Compratore le carte esistenti nel di lei archivio che riguardano le proprietà vendute, senza però alcun obbligo di procurarsele altrove; e qualora le suddette carte riguardassero altri di lei beni, ne darà le sole copie concordate a spese dell'acquirente.

Quattordicesimo. Saranno per intiero a carico del Compratore le spese del presente istromento, e di una 1 copia autentica di esso da darsi alla Dama Venditrice, come pure la spesa della trascrizione del contratto che volesse fare il detto Compratore, quella di intavolazione quando ne venissero attivati gli Ufficij e generalmente qualunque altra spesa e tassa che dovesse sostenersi in dipendenza del presente contratto.

Alla esatta osservanza ed immancabile adempimento di tutto quanto sopra, ciascuna delle Parti contraenti è, e sarà obbligata, come si obbliga con la propria persona e rispettivi beni presenti e futuri, rimossa ogni eccezione.

Segue la nota della scadenza degli affitti.
Allegato a al N. 1521 del Repertorio.